

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Tariffa collaudo statico - delibera di Consiglio del 14.12.1999

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, preso atto della nota pervenuta dall'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana prot. nr. 576/DT del 19/10/99 che, recependo il parere del C.G.A. n. 1033, reso nell'adunanza del 22/06/99, ha abrogato la circolare n. 260/DT del 23/10/91 relativa agli onorari spettanti ai collaudatori statici,

- Constatato che ciò provoca un vuoto tariffario per una prestazione che va determinata a discrezione, ai sensi del disposto combinato degli artt. 2 e 5 lettera h della L. 143/49 (tariffa professionale);
- Ritenuto essenziale garantire uniformità tariffaria;
- Preso atto dell'accordo in tal senso stipulato con gli altri Ordini degli Ingegneri Siciliani;
- Visto il potere tariffario che, in assenza di una precisa tariffa, è conferito agli Ordini dall'art. 37 R.D. n. 2537/1925;

DELIBERA

di adottare la tariffa per il collaudi statici sotto riportata e determinata a discrezione, ai sensi del disposto combinato degli artt. 2 e 5, lettera h della L. 143/49 (tariffa professionale).

ONORARI

Gli onorari spettanti per le operazioni di collaudo di cui sopra sono determinati secondo le percentuali della tabella allegata applicate al costo delle sole strutture portanti, compresi gli scavi di fondazione, al lordo del ribasso d'asta o comprensivo dell'aumento d'asta, maggiorato dell'importo della revisione eventualmente maturata.

Qualora l'incarico di collaudo venga conferito ad una Commissione, ad ogni componente della stessa spetta l'onorario, come di seguito determinato, calcolato per intero.

Spettano inoltre al collaudatore il rimborso delle spese ed il compenso per il tempo impiegato nei viaggi di cui agli artt. 4 e 6 della tariffa professionale salva la facoltà del Professionista di conglobare dette spese in una cifra che non potrà superare le percentuali previste dall'art. 8 del D.M. 15/12/55 N. 22608 applicate all'onorario a percentuale determinato come sopra.

Saranno comunque compensate a parte, se non previste nel Capitolato Soeciale di Appalto a carico dell'impresa esecutrice dei lavori, eventuali spese imprenditoriali che si dovessero rendere necessarie per l'espletamento della prestazione.

Quando il collaudo di un'opera comprende varie parti, che richiedono separati certificati di collaudo, in relazione all'iter amministrativo delle pratiche cui detto collaudo si riferisce, gli onorari vengono determinati separatamente in base ai singoli importi delle parti medesime.

Maggiorazioni dell'onorario base:

- a) Quando per specifiche disposizioni di legge il collaudo riguarda strutture antisismiche le percentuali di tabella vengono maggiorate del 100%.
- b) Il collaudo statico di ponti, viadotti e strutture speciali viene compensato con le percentuali di tabella maggiorate del 100%.

Le maggiorazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) si applicano singolarmente sulla percentuale originaria; quando il collaudatore sia stato nominato in corso d'opera l'onorario come prima determinato verrà maggiorato del 25%.

La revisione completa dei calcoli statici, effettuata in seguito ad esplicita richiesta, documentata dal committente, viene compensata col 20% delle competenze spettanti per la redazione del relativo progetto esecutivo (aliquota "c" della tabella B).

In ogni caso l'onorario minimo per un collaudo statico non potrà essere inferiore a L. 600.000.

*Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Catania ha deliberato, recependo un orientamento della Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri, che sono da considerarsi strutture speciali le opere che possiedono le seguenti caratteristiche:

- a) orizzontamenti di luce superiore a 20 metri, sottoposti a carichi statici, ovvero anche di luce inferiore, ma sottoposti a carichi mobili e/o dinamici eccezionali;
- b) manufatti di forma, dimensioni e caratteristiche particolari, privi di ripetibilità di difficile schematizzazione strutturale, quali ad esempio silos di grandi dimensioni, sfioratori a calice, dissipatori idraulici per grandi acquedotti ecc;
- c) tralicci complessi o comunque superiori a 20 mt. di altezza, opere di consolidamento e rinforzo a strutture preesistenti danneggiate e/o da adeguare a variate più gravose condizioni di carico o perchè deteriorate;
- d) volte, strutture sottili, tensostrutture, purchè di luce superiore a 20 mt. e gallerie.

Si escludono dalle strutture speciali i cunicoli, i pali, le paratie, le palificate, i micropali, i consolidamenti dei terreni di fondazione e/o gli ancoraggi, salvo che facenti parte delle strutture speciali sopra definite.

TABELLA		
IMPORNO DELL'OPERA		PERCENTUALE
Lire	10 Milioni	1.9294
Lire	15 Milioni	1.6602
Lire	20 Milioni	1.4923
Lire	30 Milioni	1.2841
Lire	40 Milioni	1.1543
Lire	50 Milioni	1.0626
Lire	70 Milioni	0.9381
Lire	100 Milioni	0.8219
Lire	150 Milioni	0.7072
Lire	200 Milioni	0.6357
Lire	300 Milioni	0.5470
Lire	400 Milioni	0.4917
Lire	500 Milioni	0.4527
Lire	700 Milioni	0.3996
Lire	1000 Milioni	0.3501
Lire	1500 Milioni	0.3013
Lire	2000 Milioni	0.2708
Lire	3000 Milioni	0.2330
Lire	4000 Milioni	0.2095
Lire	5000 Milioni	0.1928
Lire	7000 Milioni	0.1702
Lire	10000 Milioni	0.1492
Lire	15000 Milioni	0.1283
Lire	20000 Milioni	0.1154
Lire	30000 Milioni	0.0993
Lire	40000 Milioni	0.0892
Lire	50000 Milioni	0.0821
Lire	70000 Milioni	0.0725
Lire	100000 Milioni	0.0635

4. **Categorie di lavoro da inserire nella classe I^a cat. g e che concorrono a determinare l'importo da porre a base del calcolo della parcella di collaudo statico.**
Le categorie di lavoro che concorrono a determinare l'importo da porre a base del calcolo dell'onorario per collaudo statico sono quelle relative alle opere in c.a. e agli scavi ad esse riconducibili. Si esclude l'inserimento di categorie di lavoro diverse, quali per esempio il trasporto a rifiuto del materiale di scavo;

8. Compensi accessori nei collaudi.

compensi accessori nei collaudi tecnici amministrativi possono essere applicati nella misura massima del 60%, ciò prescindere dalla residenza anagrafica del Professionista in relazione all'ubicazione dell'opera.

Quanto sopra, scaturente da una deliberazione di questo Ordine, è applicabile a condizione che non vi siano patti diversi in disciplinare che, se non violano i minimi tariffari, prevarrebbero sulle deliberazioni interne.

Per quanto concerne i Collaudi statici si ribadisce che i compensi accessori possono essere richiesti ai sensi dell'art. 8 del D.M. 15.12.1955 n° 22608, applicando la riduzione del 50% nel caso in cui il Professionista sia stato incaricato anche della redazione del Collaudo Tecnico Amministrativo.